

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 20/05/2020, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 83, co 7, lett. h) del D.L. 18/2020, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente tra

BANCA

E

ATTRICE

FIDEIUSSORI e AMMINISTRATRICE SOCIETÀ

CONVENUTI

OGGETTO: azione revocatoria

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.

Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.

BANCA ha agito in giudizio nei confronti di FIDEIUSSORI e AMMINISTRATRICE, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore FIGLIO, e di FIGLIA al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: "Dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della BANCA dell'atto a rogito del Notaio OMISSIS, con il quale la sig.ra AMMINISTRATRICE ha costituito un vincolo di destinazione sugli immobili siti a OMISSIS- ordinare al Conservatore dei RR.II. di Roma di procedere alle necessarie annotazioni e trascrizioni conseguenti alla emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Raffaele Miele, n. 13161 del 29 settembre 2020

A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha rappresentato che: 1) con atto a rogito del notaio OMISSIS, la SOCIETÀ aveva ottenuto dalla Banca un mutuo fondiario ex art. 38 ss. T.U.B., di € 350.000,00; 2) tale mutuo era garantito dalla fideiussione prestata nell'atto pubblico da AMMINISTRATRICE e FIDEIUSSORE, fino alla concorrenza di € 525.000,00; 3) la SOCIETÀ si era resa morosa nel pagamento delle rate del mutuo a partire dal 10/06/2011; 4) a seguito della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., comunicato con raccomandata A/R del 27/12/2016, era residuo, in relazione al predetto mutuo, un suo credito di € 425.554,46, oltre interessi legali decorrenti dal 24/01/2017 al saldo; 5) in data 26/07/2012, con atto a rogito del notaio OMISSIS, AMMINISTRATRICE aveva costituito un vincolo di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., in favore del proprio nucleo familiare - composto dal coniuge e dai figli della coppia -, sugli immobili di sua proprietà, siti a OMISSIS; 6) tale vincolo di destinazione era stato posto in essere in pregiudizio delle sue ragioni creditorie; 7) ricorrevano tutti i requisiti richiesti per l'esperimento dell'azione revocatoria, poiché risultavano documentalmente provati la sussistenza: i) dell'antiorità del suo credito rispetto all'atto dispositivo; ii) del pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. *eventus damni*), atteso che la costituzione del vincolo di destinazione compiuto da AMMINISTRATRICE comportava, per la banca creditrice, una maggiore difficoltà e incertezza nell'esazione coattiva del credito; iii) della conoscenza di tale pregiudizio (c.d. *scientia damni*) da parte dei debitori, atteso che AMMINISTRATRICE e MARITO, oltre che fideiussori della SOCIETÀ, erano anche soci, rispettivamente al 40% e 60%, ed essendo inoltre lei, amministratrice della stessa.

Si sono costituiti in giudizio AMMINISTRATRICE, FIGLIA e FIDEIUSSORE - quest'ultimo in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore FIGLIO - chiedendo di: *“Accertare e dichiarare la legittima sussistenza del fondo patrimoniale; in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare sussistente il reato di usura sulle condizioni contrattuali del mutuo fondiario; rigettare tutte le domande avversarie; rigettare tutte le domande di pagamento della controparte, dichiarare che il contratto asseritamente concluso dai resistenti è da ritenersi a titolo gratuito ex art. 1815 c.c., secondo comma e che la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari è nulla, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto corrisposto per interessi usurari e spese; dichiarare nulle ed inefficaci le garanzie reali e personali prestate dagli attori perché afferenti a interessi usurari e quindi nulli ex lege”*;

A tal fine i convenuti hanno eccepito: 1) il consolidamento del fondo patrimoniale, essendo trascorsi più di 5 anni dal momento della trascrizione del medesimo; 2) l'insussistenza dell'*eventus damni*, essendo proprietari di altri cespiti immobiliari, e, in particolare, del fondo su cui era stata iscritta ipoteca a garanzia della Banca attrice; 3) la mancata dimostrazione del presupposto soggettivo richiesto ai fini della revocabilità, rappresentato dalla consapevolezza del pregiudizio ai creditori; 4) l'inesistenza del credito azionato, poiché il contratto di mutuo fondiario dal quale derivava, era stato concesso da BANCA a condizioni usurarie con conseguente nullità della stipulazione e non debenza degli interessi; 5) l'omessa valutazione della solvibilità dell'affidato in sede di concessione del finanziamento; 6) la violazione del principio di buona fede e correttezza e la commissione di una truffa contrattuale da parte della Banca; 7) la mancata escussione del bene ipotecato.

L'attrice, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ha replicato, eccependo: i) che l'azione revocatoria non si fosse prescritta, in quanto l'atto di citazione era stato notificato a AMMINISTRATRICE e FIGLIA in data 21/07/2017, ovvero prima che fossero decorsi 5 anni dalla data di trascrizione dell'atto impugnato; 2) l'incompetenza del Tribunale di Roma circa le questioni concernenti il mutuo sul presupposto dell'art 12 delle norme generali allegato al predetto contratto, ove le parti consensualmente avevano sottoscritto una clausola di deroga delle competenze territoriali in favore del “Foro nella cui circoscrizione trovasi la Sede della Banca...” e quindi, fino al 2017, in favore del Tribunale di Ancona e, successivamente alla fusione per incorporazione della Banca, in favore del Tribunale di Bergamo; 3) in ogni caso l'irrilevanza delle domande

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Raffaele Miele, n. 13161 del 29 settembre 2020

concernenti il contratto di mutuo, potendosi agire in revocatoria anche per la tutela di un credito litigioso e contestato; 4) l'infondatezza delle ulteriori eccezioni di controparte.

BANCA ha, quindi, insistito per l'accoglimento dell'azione revocatoria e ha chiesto, inoltre, di condannare AMMINISTRATICE e FIDEIUSSORE al pagamento di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per procedere a carico dei convenuti per il reato di calunnia, con riferimento alle accuse di truffa contrattuale e usura che erano state mosse nei suoi confronti.

Tanto premesso in fatto, si ritiene che l'eccezione di prescrizione avanzata dai convenuti, debba essere disattesa.

Deve premettersi che la disposizione dell'art. 2903 c.c., là dove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 15/05/2018, n. 11758).

Nel caso di specie, dunque, trattandosi di atto avente a oggetto diritti su beni immobili, la prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari e, pertanto, dal 27/7/2012 (cfr. visura all. sub 4 al fascicolo di parte attrice).

Si deve altresì precisare che in un giudizio introdotto con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d'appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l'estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso (v. Cass. Civ., Sez. II, 26/07/2002, n. 11005).

Ne discende che, essendo stato trascritto l'atto impugnato in data 27/7/2012 ed essendo stato notificato l'atto di citazione relativo alle litisconsorti necessarie AMMINISTRATRICE e FIGLIA, in data 21/07/2017 (v. atto di citazione notificato a mezzo posta allegato al fascicolo BANCA), il termine di prescrizione di cui all'art. 2903 c.c. non appare essere decorso.

Sempre in via preliminare va evidenziato che per le domane riconvenzionali spiegate dai convenuti, questo Tribunale è territorialmente incompetente.

Al riguardo si rileva, in primo luogo, che si tratta di vere e proprie domande e non di eccezioni riconvenzionali in quanto con esse i convenuti non si limitano a cercare di paralizzare il diritto della controparte ma chiedono anche l'accertamento di diritti con autonomo provvedimento avente forza di giudicato, avendo domandato di *“accertare e dichiarare sussistente il reato di usura sulle condizioni contrattuali del mutuo fondiario; dichiarare che il contratto asseritamente concluso dai resistenti è da ritenersi a titolo gratuito ex art. 1815 c.c., secondo comma e che la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari è nulla, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto corrisposto per interessi usurari e spese; dichiarare nulle ed inefficaci le garanzie reali e personali prestate*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Raffaele Miele, n. 13161 del 29 settembre 2020

dagli attori perché afferenti a interessi usurari e quindi nulli ex lege” (cfr. sulla differenza tra domande ed eccezioni riconvenzionali Cass. Civ. Sez. II, 22/10/2019, n. 26880; Cass. Civ., n. 20178/2010).

Ciò posto va precisato che, come fondatamente eccepito dall’attrice, le condizioni generali relative al contratto di mutuo contenevano all’art. 12, una clausola di deroga convenzionale alla competenza per territorio (v. condizioni generali di contratto allegate al fascicolo di parte).

Secondo la costante opinione giurisprudenziale, perché si realizzi un’ipotesi di competenza siffatta, occorre che le parti abbiano in modo inequivocabile espresso la volontà non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti in via alternativa (v. Cass. Civ. 27 marzo 1997 n. 2723, in Foro it. 1997, I, 3294); la deroga convenzionale al principio del giudice naturale, pertanto, non deve lasciare spazio ad alcun dubbio sulla volontà delle parti di escludere la competenza del tribunale astrattamente competente.

Ebbene l’espressione contenuta nel citato art. 12: *“Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro nella cui giurisdizione trovasi la sede della Banca, ad eccezione del caso in cui il Mutuatario rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.vo n. 206/2005”*, appare chiaramente dimostrativa della volontà di circoscrivere al Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della Banca, qualunque domanda relativa a tale contratto.

Né può ritenersi che la mutuataria SOCIETÀ possa essere considerata una consumatrice. Ne deriva che appare esatta l’indicazione formulata dall’attrice, la quale, sulla base della citata clausola derogativa, ha individuato, a seguito della intervenuta fusione per incorporazione della Banca, il Tribunale attualmente competente in quello di Bergamo.

Deve pertanto dichiararsi l’incompetenza per territorio del Giudice adito in ordine alle domande riconvenzionali, con conseguente assorbimento delle censure dei convenuti sopra indicate sub 4, 5 e 6 e il non luogo a provvedere sulla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica al fine di procedere contro costoro per il reato di calunnia.

Va infine rilevato che non vi è alcuna norma, tra quelle che disciplinano l’azione revocatoria, che subordina la proposizione della relativa domanda alla previa escussione degli immobili del debitore che siano ipotecati.

Ne deriva che anche tale eccezione deve essere rigettata.

Passando all’esame del merito, va evidenziato che BANCA ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto con cui AMMINISTRATRICE ha sottoposto un vincolo di destinazione sul bene ex art. 2645 ter c.c., in favore del proprio nucleo familiare - composto dal coniuge, FIDEIUSSORE, e dai figli - sugli immobili di sua proprietà siti a OMISSIS (meglio descritti in atti).

Ebbene va in primo luogo rilevata la pacifica assoggettabilità di tale tipo di atto all’azione revocatoria. La Suprema Corte ha chiarito infatti che è soggetta ad azione revocatoria la costituzione del vincolo ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. sui propri beni, dovendosi escludere che la stessa non rappresenterebbe un atto dispositivo del proprio patrimonio da parte del disponente. Al riguardo, infatti, è irrilevante sia che i beni siano rimasti di proprietà del disponente e che i beneficiari non abbiano acquistato alcun diritto reale in relazione agli stessi, sia che l’interesse perseguito sarebbe meritevole di tutela, ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile e limitato a un lasso di tempo ragionevole (sino alla sua morte), specie tenuto

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Raffaele Miele, n. 13161 del 29 settembre 2020

conto della sua età (63 anni) al momento della stipula (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15/11/2019, n. 29727; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. III, 13/02/2020, n. 3697).

Va aggiunto che anche se l'atto in esame fosse da qualificare come costituzione di fondo patrimoniale, secondo quanto prospettato da parte convenuta, sarebbe comunque assoggettabile a revocatoria, trattandosi pur sempre di un atto di disposizione del patrimonio, di cui all'art. 2901 c.c., in quanto tale negozio rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (cfr. in tal senso tra molte Cass. Civ. Sez. III, 26/07/2005, n. 15603).

Tanto premesso, appare opportuno ricordare che, ai fini dell'accoglimento, è necessaria la concorrente ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. che possono essere sintetizzati nel modo che segue: 1) esistenza di un rapporto credito tra l'attore e il disponente; 2) atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore; 3) pregiudizio delle ragioni creditorie (cd. *eventus damni*); 4) elemento soggettivo (cd. *scientia damni*): in particolare, nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, occorre la consapevolezza - sia da parte del debitore che da parte del terzo acquirente se si tratta di atto a titolo oneroso e, solo da parte del primo, nel caso l'atto sia a titolo gratuito - di pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore.

Va aggiunto, quanto al requisito sub. 1) che, per giurisprudenza costante, per esperire l'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito anche se non accertata giudizialmente (cfr. Cass., Sez. II, 24/02/2000, n. 2104; Cass. Civ. Sez. I, 24/07/2003, n. 11471 citata) e anche un credito solo eventuale, in veste di credito litigioso (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18/05/2004, n. 9440).

Ebbene si rileva, in primo luogo, che sussiste una ragione di credito sorta anteriormente al compimento dell'atto dispositivo di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia.

Invero, è pacifica, oltre che provata documentalmente, l'esistenza di un contratto di mutuo concluso tra la società e la BANCA.

In forza di detto contratto, la BANCA ha maturato un credito, seppur contestato, di € 425.554,46, oltre interessi legali, per il mancato pagamento delle rate di ammortamento da parte della mutuataria (cfr. all. 1 e 2 fascicolo di parte attrice).

Dalla documentazione allegata è emerso, inoltre, che la ragione del credito vantata dalla Banca nei confronti da AMMINISTRATRICE e FIDEIUSSORE risale al 10/11/2008, data in cui i convenuti assunsero, contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, la garanzia fideiussoria in favore della mutuataria SOCIETÀ (cfr. all. 1 al fascicolo di parte attrice).

Infatti, in tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'antiorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato; infatti, l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali (Cass. Civ., Sez. II, 25/01/2006, n. 1413).

Ciò posto, occorre verificare se, nel caso di specie, siano riscontrabili gli ulteriori requisiti necessari all'accoglimento dell'azione revocatoria e, quindi, il pregiudizio alle ragioni creditorie e l'elemento psicologico che, essendo stato impugnato un atto a titolo gratuito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 3697/2020 citata), si esaurisce nella conoscenza di tale pregiudizio da parte del debitore.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Raffaele Miele, n. 13161 del 29 settembre 2020

Quanto al primo di detti presupposti, va osservato che, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, *“l’eventus damni, quale presupposto dell’azione revocatoria ordinaria, ricorre non solo quando l’atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà e incertezza nell’esazione coattiva del credito”* (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 29/10/1999, n. 12144; Cass. Civ. Sez. III, 15/06/1995, n. 6777) e che peraltro *“può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili); tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”* (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 06/05/1998, n. 4578, nello stesso senso Cass. Civ. Sez. I, 24/7/2003, n. 11471).

Nella specie l’atto di sottoposizione al vincolo di destinazione sul citato immobile ha certamente determinato una forte limitazione alla possibilità di sottoporre i beni all’esecuzione forzata, in precedenza facenti parte della generica garanzia patrimoniale di AMMINISTRATRICE.

A fronte di ciò, nulla hanno dimostrato i debitori in ordine alla capienza del loro patrimonio residuo.

Venendo, infine, alla valutazione della ricorrenza dell’elemento soggettivo, deve essere ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2901 c.c., quando l’atto di disposizione controverso è un atto a titolo gratuito, è sufficiente dare prova della consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, non occorrendo indagare l’atteggiamento soggettivo dei terzi, atteso che, in ogni caso - essendo l’atto a titolo gratuito - la legge non consente a questi di esimersi dagli effetti della revocatoria in forza di una supposta o anche provata buona fede.

Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso concreto, tale elemento sussista, tenendo presente che AMMINISTRATRICE, costituì il vincolo in data 26/07/2012, quando era certamente a conoscenza dello stato di crisi economica della garantita SOCIETÀ e quindi del fatto che la stessa non onorasse le rate del mutuo dal 10/6/2011 (cfr. comunicazione all. sub 2 al fascicolo di parte attrice), essendo socia ed amministratrice della suddetta società (cfr. visura società all. sub 5 al fascicolo di parte attrice). Per ciò che concerne la prova dell’elemento soggettivo in capo a FIDEIUSSORE, si è già detto che esso non merita di essere indagato ma comunque è evidente che anche il medesimo fosse al corrente della inadempienza della SOCIETÀ, tenendo presente che, oltre ad essere garante, ne era anche socio al 60 % (cfr. visura citata).

Sussistendo, dunque, tutti i presupposti di cui all’art. 2901 n. 1 c.c., la domanda avanzata dalla BANCA, di declaratoria di inefficacia dell’atto impugnato, deve trovare accoglimento.

Deve, invece, essere respinta la domanda intesa a ottenere un ordine al conservatore di annotazione della sentenza in margine alla trascrizione dell’atto dispositivo, atteso che, ai sensi dell’art. 2655 c.c., detta annotazione può essere chiesta ed eseguita dalla parte senza la necessità dell’ordine del Giudice. La pretesa risarcitoria da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dall’attrice non può essere accolta, in difetto di prova circa l’an e il quantum del danno a tale titolo genericamente dedotti, elementi del resto neanche desumibili dall’esame degli atti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9080/2013, nello stesso senso Cass. n. 13395/2007, Cass. n. 3388/2007, n. 18169/2004, Cass. SS.UU. n. 7583/2004);

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Raffaele Miele, n. 13161 del 29 settembre 2020

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo presente che la Suprema Corte ha chiarito che il giudizio ex art. 2901 c.c. è relativo a diritti di obbligazione, per cui il valore della causa viene determinato non sulla base dell'atto impugnato, ma con riferimento al credito per cui si agisce in revocatoria (cfr. Cass. Civ. nn. 5402/2004, 2307/88, 7250/86, 3076/81), e considerando la riduzione dovuta all'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei confronti di BANCA, dell'atto a rogito del notaio OMISSIS, trascritto il 27/07/2012, con il quale AMMINISTRATRICE ha costituito un vincolo di destinazione, ex art. 2645 ter c.c., in favore del proprio nucleo familiare - composto dal coniuge, FIDEIUSSORE, e dai figli, sugli immobili di sua proprietà siti a OMISSIS;
2. Dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito in merito alle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti, essendo competente per esse il Tribunale di Bergamo;
3. Condanna AMMINISTRATRICE, FIGLIA e FIDEIUSSORE (in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore FIGLIO), in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate in € 12.017,00 di cui € 11.472,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma il 27/09/2020

Il Giudice
Dott. Raffaele Miele

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*